



CITTA' DI MARTINENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio: SERVIZI FINANZIARI

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 22-07-2026

Oggetto: RIAFFIDAMENTO DELLE SOMME DISCARICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALLA LETTERA C), COMMA 1 DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110 E ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO.

Premesso che

- l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3”*.
- il comma 3 della stessa norma dispone che: *“Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. (...)”*;

- con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 10.07.2017 e successiva delibera n. 5 del 04.03.2020 il Comune di Martinengo ha affidato, ai sensi della sopra citata normativa, all'Agenzia delle entrate – Riscossione la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega fiscale 9 luglio 2023, n. 111, che ha riformato la disciplina del discarico, con particolare riferimento all'articolo 3, intitolato *“Discarico automatico o anticipato”*, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, che prevede ai commi 1 e 2:

“1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

- a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;*
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;*
- c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso”.*

Considerato che l'articolo 5 del citato decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, avente ad oggetto *“Riaffidamento dei carichi”*, individua le opzioni disponibili all'ente per la gestione dei residui non riscossi oggetto di discarico e interessati a ulteriore azione riscossiva, nei contenuti del comma 1 che prevede *“1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:*

- a) gestita direttamente dall'ente creditore;*
- b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di*

riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”.

Visti:

- il comma 4 del sopra citato articolo 5 che, nel disciplinare le condizioni di adesione al servizio, affida all'Agenzia delle entrate – Riscossione la definizione delle stesse statuendo che *“Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi”.*

- il comma 5 della medesima disposizione che pone ulteriori condizioni di affidamento per la fattispecie del discarico automatico: *“in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non rimosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione”.*

Viste le *“Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione”* pubblicate in data 8 agosto 2025 sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dalle quali emerge che:

- per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, l'adesione ai fini del riaffidamento delle quote discaricate, deve avvenire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle Condizioni;
- per carichi affidati successivamente, l'adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico;
- in caso di adesione tardiva, il riaffidamento opera sui carichi trasmessi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione;
- in qualunque momento è possibile esercitare il recesso dall'opzione di adesione;

- le condizioni economiche dell'affidamento rinviano a quelle vigenti contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Considerato che le *“Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione”* e la *“Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione”*-riportano gli obblighi in capo all'ente affidante, così articolati:

“1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;

2. comunicare all'Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;

3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio”.

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Rilevato che l'attuale assetto organizzativo degli uffici comunali non consente di gestire in forma diretta la riscossione coattiva delle quote discaricate, rendendosi necessario ricorrere all'opzione indicata dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, che permette fino alla prescrizione del diritto di credito, di ricorrere alla riscossione coattiva delle somme discaricate riaffidandole per due anni all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione alle condizioni di servizio rese disponibili sul suo sito istituzionale e allegate alla presente delibera.

Ritenuto che l'adesione alle condizioni di servizio predisposte dall'Agenzie delle Entrate-Riscossione, costituisca lo strumento più idoneo ad assicurare la continuità dell'attività di riscossione dei carichi discaricati, garantendo il mantenimento degli strumenti operativi e delle procedure già avviate e che il riaffidamento dei carichi discaricati risulti coerente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consentendo all'ente di perseguire il recupero delle somme ancora esigibili senza introdurre ulteriori oneri organizzativi.

Considerato che, il riaffidamento dei carichi scaricati consente di proseguire le azioni di recupero dei crediti dell'ente mediante il soggetto che dispone degli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evitando potenziali perdite di gettito e favorendo il completamento delle procedure di riscossione, alle medesime condizioni economiche di legge applicate con l'affidamento iniziale previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Tenuto conto che la scelta del riaffidamento dei carichi scaricati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base delle attuali condizioni, appare necessaria per garantire la certezza della continuità dell'azione amministrativa di riscossione dei crediti e che comunque non preclude, almeno per i crediti non già scaricati, vista la facoltà di recesso, la possibilità di optare per altre modalità di gestione che potranno risultare in futuro più opportune e convenienti.

Ritenuto di avvalersi dell'opzione prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, al fine di completare il procedimento di riscossione delle somme scaricate e definire i casi di inesigibilità.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- lo Statuto dell'Ente.

D E L I B E R A

1. di avvalersi, per le motivazioni indicate in premessa, della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, riaffidando all'Agenzia delle entrate-Riscossione le somme oggetto di scarico automatico e di scarico anticipato, con riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio 2025;
2. di aderire conseguentemente ed espressamente alle *“Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione”*, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025, mediante sottoscrizione da parte del soggetto competente

dell'Ente e successivo invio all'Agenzia delle entrate-Riscossione della relativa “*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*”;

3. di dare atto che le condizioni di servizio pubblicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione prevedono la possibilità di recesso in qualsiasi momento da parte dell'ente creditore e che l'adesione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione nazionale;
4. di dare mandato ai Responsabili degli uffici comunali interessati al presente provvedimento di adottare i necessari provvedimenti e le misure organizzative e procedurali per dare attuazione alla presente delibera;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi delle disposizioni vigenti;
6. di inviare la “*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*” ed il presente provvedimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il termine stabilito dalle normative richiamate in premessa e individuato dalle condizioni di adesione (dodici mesi dalla pubblicazione delle condizioni di adesione);

Dopodiché,

DELIBERA

Di dichiarare, il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.